DELIBERA N. 843 DEL 3 AGOSTO 2016

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dal RTI costituendo Ediling Srl – ing. Ugo Sorrentino – p. ind. Luca Genito – ing. Giuseppe Sorrentino – Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di direzione lavori, comprese le attività connesse di misura e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo ai lavori di ristrutturazione e potenziamento della rete fognaria bianca del centro cittadino sulla strada provinciale n. 101 e strada provinciale n. 185 e tratto Tropeani Pozzo del Sale, via De Sanctis – strada provinciale n. 221 – Importo a base di gara: 89.600,26 euro - Comune di Grottolella.
PREC 278/15/L

Requisiti speciali di partecipazione – procedimento di valutazione dei requisiti di qualificazione e di comprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara
Il procedimento di valutazione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione ad una gara d'appalto e quello di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione da parte dei concorrenti di competenza della stazione appaltante deve essere fondato su un *iter* logico-giuridico caratterizzato da logicità, razionalità e ragionevolezza.
Articolo 42, d.lgs. 163/2006
Articolo 263, d.p.r. 207/2010

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 120834 del 23 settembre 2015, presentata dal RTI costituendo Ediling Srl – ing. Ugo Sorrentino – p. ind. Luca Genito – ing. Giuseppe Sorrentino relativamente all'affidamento in epigrafe;

VISTE, in particolare, le doglianze sollevate dall'istante in ordine alla presunta illegittimità del provvedimento di aggiudicazione disposto nei confronti dello Studio Tecnico Associato Arch Team per inammissibilità, ai fini della qualificazione, dei servizi di ingegneria relativi alla rete idrica alla località Campo San Giovanni di Summonte, in quanto l'importo dei lavori sarebbe quello riferito all'importo a base di appalto e non a quello dello stato finale/collaudo (motivazione 1); alla variante al piano di lottizzazione Cappella in Summonte, in quanto si tratterebbe di Piano urbanistico ancora in fase di formazione (solo adottato con DGM n. 57 del 19/04/2014), privo della data di pubblicazione del bando e svolto per committente privato, rispetto al quale si contesta la rispondenza a quanto riportato dagli atti del Comune di Summonte: dall'attestato del servizio di ingegneria si desume che l'importo dei soli lavori progettati in classe VI è pari ad € 681.000/00 e quelli relativi alla classe VIII è pari ad € 317.800/00 per complessivi € 998.800/00, mentre nello schema di convenzione l'importo delle opere di urbanizzazione dichiarato è pari a € 69.001,34 (motivazione 2-3); nonché per inammissibilità ai fini della

Galleria Sciarra
Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma

qualificazione della documentazione a comprova dei requisiti di fatturato prodotti dall'aggiudicatario (motivazione 4-5);

VISTA, nello specifico, la documentazione prodotta, con particolare riferimento agli atti di gara e al preavviso di ricorso formulato all'amministrazione in data 14 settembre 2015;

VISTO, inoltre, che, come risulta dalla documentazione, l'amministrazione ha avviato in data 24 settembre 2015 il procedimento di autotutela in esito al quale, dopo aver verificato la documentazione prodotta dall'aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ha ritenuto, con provvedimento del 26 novembre 2015, "*non condivisibile le motivazioni di cui ai punti 1, 4 e 5 del preavviso di ricorso, atteso che risulta corretto portare in conto l'importo dei lavori eseguiti per 1.206.695,51 al lordo del ribasso offerto dall'impresa esecutrice dei lavori e che l'importo globale del fatturato per servizi risulta superiore a quello previsto dal bando, ritenendo inoltre irrilevante la mancata presentazione dei documenti fiscali privi della dichiarazione di conformità di rispondenza al vero, circostanza tra l'altro non rilevabile dall'articolo 48, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006*" ed ha inoltre ritenuto "*valida ed accettabile la documentazione prodotta dall'Associazione Professionale Studio ARCHTEAM a cui si fa riferimento nello motivazioni 2 e 3, atteso che trattasi comunque di prestazioni professionali regolarmente svolte e che gli importi risultano normalmente attesati, nelle forme di legge, dagli aventi titolo a tanto*", confermando conseguentemente l'aggiudicazione disposta;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 15 dicembre 2015;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie delle parti;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006;*

CONSIDERATO che i requisiti di qualificazione richiesti dalla stazione appaltante nel bando di gara, al punto E), relativo alla dichiarazione in ordine ai requisiti da capacità tecnico professionale, sono quelli di cui all'articolo 263 del d.p.r. n. 207/2010 alla stregua del quale i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti, dalle stazioni appaltanti con riguardo: al fatturato globale per i servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla pubblicazione del bando; all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni dei servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare; all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare; considerato altresì che la disposizione medesima inoltre, al comma 2 precisa che «*i servizi di cui all' articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all' articolo 234 , comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato*

Galleria Sciarra
Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma

di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima»;

CONSIDERATO che, al riguardo, è stato ritenuto che l'articolo 263, comma 2, del d.p.r. 207/2010, deve essere interpretato nel senso che i servizi di cui al precedente articolo 252, sono valutabili come titoli professionali qualificanti per la partecipazione a gare pubbliche anche se l'opera progettata non è stata eseguita, nel caso in cui la progettazione sia stata commissionata da un'amministrazione pubblica; mentre i servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l'opera progettata è stata in concreto realizzata (*Autorità, parere n. 179 del 21 ottobre 2015, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2567 del 22 maggio 2015*);

RITENUTO che, con riferimento alle motivazioni 1, 4 e 5, sopra riportate, appare corretto quanto rappresentato dall'amministrazione nel proprio provvedimento del 26 novembre 2015 in ordine all'imputabilità dell'importo a base di appalto dei servizi svolti e alla documentazione a comprova dei requisiti di fatturato;

RITENUTO che, con riferimento alle motivazioni 2 e 3, relative al Servizio di progettazione della variante al piano di lottizzazione della località Cappella in Summonte, espletato dall'aggiudicatario per la società A.V.C. S.r.l., committente del progetto, dal cui certificato di esecuzione dei lavori, prodotto in atti, risulta un importo per classe di lavori VI (V.O1) pari a 681.000,00 euro e per classe di lavori VIII (D.04) pari ad € 317.800,00 euro, che secondo l'istante non troverebbero corrispondenza con l'importo delle opere di urbanizzazione risultanti dallo schema di convenzione del Comune di Summonte, le argomentazioni addotte dalla stazione appaltane, nel provvedimento del 26 novembre 2015, necessitano di ulteriori elementi motivazionali che giustifichino le scelte effettuate dalla stessa con particolare riferimento all'accertamento o meno delle opere eseguite indicate dal menzionato certificato e gli atti del Comune di Summonte; nonchè dimostrino l'*iter* logico-giuridico seguito ai fini della valutazione e della verifica del requisito in questione, in ragione dell'interesse perseguito e delle prescrizioni della *lex specialis*; circostanze motivazionali che l'amministrazione potrà in ogni caso valutare di corredare alle proprie decisioni oggetto dell'odierna contestazione

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il procedimento di valutazione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione ad una gara d'appalto e quello di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione da parte dei concorrenti, di competenza della stazione appaltante, deve essere fondato su un *iter* logico-giuridico caratterizzato da logicità, razionalità e ragionevolezza.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 agosto 2016

Il segretario Rosetta Greco

Galleria Sciarra
Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma